

# Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

## Modifica del 31 marzo 2006

Approvata dal Consiglio federale il 16 giugno 2006

---

*Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera  
decreta:*

I

Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 2004<sup>1</sup> della Banca nazionale svizzera è modificato come segue:

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, la gestione del portafoglio (*asset management*), la gestione dei rischi, le attività bancarie, l'informatica.

*Art. 7* Succursale e rappresentanze

<sup>1</sup> La BNS mantiene:

- a. una succursale a Ginevra;
- b. rappresentanze a Basilea, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo.

<sup>2</sup> La succursale della BNS provvede all'approvvigionamento in numerario della propria regione. Essa sottostà al Dipartimento II.

<sup>3</sup> Unitamente alle sedi e alla succursale, le rappresentanze della BNS osservano l'andamento dell'economia nelle regioni rispettive e vi provvedono alla trasmissione delle informazioni. I competenti delegati alle relazioni economiche regionali sottostanno al Dipartimento I.

*Art. 10 cpv. 2 lett. c ed e*

<sup>2</sup> Oltre ai compiti enumerati all'articolo 42 capoverso 2 LBN, al Consiglio di banca competono:

- c. la valutazione della gestione dei rischi e la sorveglianza della relativa attuazione;

<sup>1</sup> RS 951.153

- e. l'approvazione del preventivo annuale della Banca, ritenuto che i nuovi progetti con costi unici di oltre 5 milioni di franchi rispettivamente costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi all'anno devono essere sottoposti con una richiesta separata, nonché il conteggio degli attingimenti dal preventivo;

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Esso coadiuva il Consiglio di banca nella valutazione e sorveglianza della gestione dei rischi e del processo di investimento. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regolamento.

*Art. 15 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La Direzione generale trasmette al Consiglio di banca, unitamente ad un breve commento, i risultati intermedi che sono pubblicati trimestralmente, come pure i valori di riferimento del risultato annuale.

<sup>3</sup> Inoltre essa orienta regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, sulla situazione sul fronte dei mercati finanziari, sulla politica monetaria, sulla stabilità del sistema finanziario e sull'investimento degli attivi.

*Art. 22 cpv. 2 lett. b e c*

<sup>2</sup> Alla Direzione generale allargata competono i seguenti compiti:

- b. l'adozione dei progetti strategici e della pianificazione del personale;
- c. l'esame preliminare del preventivo annuale della Banca, ritenuto che i nuovi progetti con costi unici di oltre 5 milioni di franchi rispettivamente costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi all'anno devono essere sottoposti con una richiesta separata, nonché il conteggio degli attingimenti dal preventivo.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

31 marzo 2006

Banca nazionale svizzera:

Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass  
La vicepresidente del Consiglio di banca, Ruth Lüthi